



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 18 novembre 2016

via e.mail



Numero di protocollo : AMM18/11/16.027363U

*Ill.mo Signor*  
DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
*Dott. Michele Forziati*

S E D E

**OGGETTO:** Circolare 3 ottobre 2016  
**Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato**

*Illustre Signor Direttore Generale,*

1. con Circolare del 3 ottobre 2016, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile ha formulato talune disposizioni interpretative del D.M. 15 luglio 2016, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 778 ss. della legge n. 208/2015, in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati che difendano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, con la suddetta Circolare, il Dipartimento ha sostenuto, richiamando la lettera dell'art. 1 del citato D.M., che dalla compensazione in oggetto devono ritenersi esclusi i crediti risultanti da fatture intestate a studi professionali associati, alla luce della natura necessariamente individuale del credito medesimo.

Su tale affermazione – che, come si vedrà, ha effetti fortemente discriminatori nei confronti degli avvocati che abitualmente esercitano la professione mediante associazione professionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 247/12 – è necessario svolgere qualche osservazione nell'auspicio che ciò possa essere di ausilio per una rimediazione della soluzione accolta dalla circolare in oggetto.

2. Anzitutto, l'esclusione dei crediti risultanti da fatture intestate a studi associati dalla compensazione di cui all'art. 1, comma 778 della legge n. 208/2015 appare priva di adeguata base normativa.

Infatti, la lettera del comma 778 della legge è chiara nell'affermare che ammessi alla compensazione siano i "soggetti" che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato. In tale ampia nozione ("soggetti") rientrano senza dubbio anche le associazioni professionali di cui all'art. 4 della legge professionale forense (l. n. 247/12). L'apparentemente più ristretta dizione di "avvocati", di cui all'art. 1 del D.M. 15 luglio 2016, ricomprende pertanto anche l'avvocato che eserciti la professione attraverso lo strumento dell'associazione professionale. E ciò, sia per ragioni testuali, sia perché l'art. 1 del D.M. in oggetto deve essere interpretato alla luce del richiamato comma 778, oltre che, come ovvio, dell'art. 4 della legge professionale forense: il Decreto ministeriale è infatti fonte subordinata alla legge – seppure da questa autorizzata a dettare profili di esecuzione ed attuazione della disciplina recata dall'atto sovraordinato – e pertanto non abilitata a ridurre l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione legislativa.

**3.** Accanto ai profili attinenti al rapporto tra le fonti, ostano peraltro alla soluzione accolta dalla circolare in oggetto alcune considerazioni in merito alla configurazione del rapporto tra l'associazione professionale e l'avvocato che di essa sia membro, anche con riguardo agli obblighi che ne conseguono sul piano fiscale.

Secondo l'art. 4, comma 1, della legge n. 247/12, l'esercizio della professione in forma associata non determina elisione alcuna del principio della personalità della prestazione professionale: l'incarico – recita infatti la disposizione richiamata – viene conferito personalmente all'avvocato membro dell'associazione, e non già all'associazione medesima. I crediti per spese, diritti e onorari derivanti dall'incarico medesimo mantengono pertanto natura individuale, essendo riconducibili ad una prestazione svolta sulla base di un incarico conferito personalmente all'avvocato.

Allo stesso tempo, l'associazione professionale è, in questo caso, il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali derivanti dalla suddetta prestazione, con la conseguenza che l'avvocato – il quale abbia ricevuto personalmente l'incarico, nel quadro delle attività professionali riferibili all'associazione – non potrà fatturare direttamente a proprio nome, ma necessariamente a nome dell'associazione.

D'altro canto, il comma 7 dello stesso art. 4 prevede che "i redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale", così stabilendo una corrispondenza molto netta tra dimensione individuale e dimensione associativa, e chiarendo che l'associazione – lungi dal sostituirsi all'avvocato membro nell'esercizio della professione – rappresenta unicamente uno strumento cooperativo di esercizio del diritto di libertà professionale, coerentemente con quanto previsto dall'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**4.** Sul piano degli effetti, si osservi che l'esclusione dei crediti risultanti da fatture intestate ad associazioni professionali dalla compensazione di cui all'art. 1, comma 778, della legge n. 208/2015 si risolve in una grave lesione della libertà professionale dell'avvocato, nonché della libertà – per il cliente – di scegliere il professionista da cui farsi assistere in giudizio. L'agevolazione fiscale recata dalla disposizione in esame, infatti, rappresenta all'evidenza una misura a favore del patrocinio a spese dello Stato, ove beninteso ne ricorrano i presupposti. In questa ottica, limitare tale beneficio ai soli avvocati che esercitino la professione individualmente lede, in primo luogo, la libertà professionale dell'avvocato, ove

questa sia stata esercitata – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 247/12 – mediante la costituzione o l’adesione ad una associazione professionale: all’avvocato associato non resterebbe infatti altra alternativa, se non quella, estrema, di uscire dall’associazione, e di fatturare personalmente i crediti derivanti da spese, diritti e onorari derivati da prestazione resa a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ma ciò si risolverebbe, a ben vedere, in un irragionevole *vulnus* al diritto di esercitare la professione in forma associata: infatti, l’associazione si vedrebbe costretta a rinunciare – in assenza, lo si ripete, di adeguata base normativa – ad una porzione di reddito. Allo stesso tempo, la restrizione in oggetto incide negativamente sulla libertà professionale, sotto il profilo della tutela della concorrenza tra avvocati: in relazione alla specifica fattispecie in esame, infatti, l’avvocato che eserciti la professione in forma individuale si troverebbe in una (non giustificata) posizione di vantaggio, rispetto al professionista associato.

Infine, con riguardo alla posizione del cliente, deve osservarsi che l’esclusione sancita dalla circolare in oggetto ridonda, in ultima analisi, in un pregiudizio del diritto di difesa, sotto il profilo della libertà di scelta del professionista da cui farsi assistere. Infatti, il soggetto economicamente svantaggiato (in condizione di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato) avrà la sola scelta di farsi assistere da un professionista esercente in forma individuale, e non anche dal membro di uno studio associato.

Si confida, pertanto, che codesta Amministrazione possa rivedere la posizione espressa con la Circolare in oggetto indicata, al fine di assicurare la possibilità di portare in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 778 della legge n. 208/2005, anche i crediti risultanti da fattura intestata ad una associazione professionale.

Con i migliori saluti,



Avv. Andrea Mascherin